

Allegato D: modello di “Disciplinare”

Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “*Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca*” da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 4, “*Istruzione e Ricerca*” - Componente 2, “*Dalla ricerca all'impresa*” -
Linea di investimento 3.1, “*Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione*”,
finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Art. 1 Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare, in attuazione della Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all'impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso, regola i rapporti tra il Ministero ed i Soggetti attuatori, i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi al progetto avente codice identificativo 8822B0B9 denominato “*Nano Foundries and Fine Analysis - Digital Infrastructure (NFFA-DI)*” presentato dal **Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)** e con Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, Politecnico di Milano e Università degli Studi di Milano (Soggetti co-proponenti) per l'infrastruttura di ricerca Nano Foundries and Fine Analysis (NFFA).
2. Il finanziamento, come definito all'esito della procedura valutativo negoziale, è pari al 100% dei costi ammissibili.
3. La realizzazione del progetto ha una durata massima prevista di mesi 30 decorrenti dalla data di perfezionamento dell'atto d'obbligo, prorogabile una sola volta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 dell'avviso, rubricato “Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto”. La richiesta di proroga è approvata dal Ministero solo se adeguatamente motivata dal proponente.

Art. 2 Obblighi dei Soggetti attuatori

1. A seguito della selezione, ciascun Soggetto attuatore delle progettualità connesse all'investimento PNRR oggetto del presente Avviso, si obbliga:
 - a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dal d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) a dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda tecnica, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
 - c) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'Amministrazione responsabile;
 - d) a garantire l'utilizzo di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- e) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero;
- f) ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- g) ad effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- h) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero;
- i) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina europea e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall'Amministrazione responsabile;
- j) a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- k) a conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- l) a richiedere il CUP di progetto e conseguentemente ad indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili;
- m) al rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;
- n) al rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- o) a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori;
- p) a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e agli obiettivi realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- q) a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero;
- r) a fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti europei e dal Ministero e per tutta la durata del progetto;
- s) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile,

- penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- t) ad individuare entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti Realizzatori;
 - u) ad assicurare il rispetto della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dall'infrastruttura di ricerca ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;
 - v) a garantire che, qualora la/le infrastrutture oggetto del presente intervento, svolgano sia attività economica sia non economica, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante sistemi di contabilità separata; inoltre, laddove la/le infrastrutture oggetto del presente intervento siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di singolo sito e a livello aggregato;
 - w) a gestire l'infrastruttura di ricerca garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al Soggetto attuatore e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del Ministero e ad assicurare la stabilità del progetto entro i limiti previsti dalla normativa europea;
 - x) a trasmettere al Soggetto proponente, anche telematicamente, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate dal Ministero, la documentazione e i dati necessari ai fini dell'assolvimento di quanto previsto nel comma successivo.
2. Il Soggetto proponente in qualità di Soggetto attuatore si obbliga inoltre:
- a) a presentare bimestralmente la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso;
 - b) a presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto;
 - c) a rilevare ed imputare nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e della documentazione probatoria pertinente;
 - d) a trasmettere a mezzo del sistema informatico adottato dal Ministero i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero;
 - e) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dal Ministero;
 - f) a predisporre e verificare ai fini dell'inoltro al Ministero, la documentazione relativa ai pagamenti secondo le procedure stabilite dal predetto, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
 - g) ad inoltrare le domande di rimborso al Ministero con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
 - h) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

- i) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- j) ad assumere entro il 30 giugno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il "Manager dell'Infrastruttura" di cui all'art. 8, comma 3, del presente avviso.

Art. 3

Informazione e pubblicità

1. Il Soggetto attuatore, con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere rispettare quanto contenuto in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Il Soggetto attuatore dovrà indicare nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.
3. Il Soggetto attuatore è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea: tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU. Nello specifico i Soggetti attuatori dovranno:
 - mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU".
 - quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
 - utilizzare, per i documenti prodotti nell'ambito del progetto finanziato, il seguente disclaimer: *"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"*.

Art. 4

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. Il proponente produce, con cadenza bimestrale, secondo la metodologia indicata dal Ministero mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, la domanda di rimborso, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, ai fini del monitoraggio e dei controlli, per conto anche degli eventuali Soggetti co-Proponenti.
2. Ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, il Soggetto proponente sarà tenuto ad alimentare il sistema informativo adottato per il PNRR (ReGiS), mediante l'inserimento di:

- a) dati di avanzamento finanziario;
 - b) documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento;
 - c) ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento;
 - d) indicatori di progetto con specifico riferimento agli obiettivi e al cronoprogramma di spesa e procedurale.
3. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il Ministero procederà all'erogazione delle somme ammesse a rimborso, sulla base delle spese rendicontate ai sensi del presente articolo, all'esito delle verifiche in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed al conseguimento degli indicatori collegati agli obiettivi del progetto, coerentemente al cronoprogramma di spesa e procedurale.
 4. Il finanziamento concesso verrà erogato esclusivamente al Soggetto proponente, che ripartirà tra gli eventuali soggetti co-proponenti, le somme effettivamente sostenute e ritenute ammissibili entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero.
 5. Il proponente è tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la Relazione tecnica finale, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'Obiettivo Generale previsto dalla scheda Tecnica, così come approvata.
 6. Le spese incluse nelle domande di rimborso sono sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo.
 7. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
 8. I costi relativi alle spese di cui al comma 2, punto a) dell'art. 8 dell'avviso sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018 in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53, comma 3, lettera c del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.
 9. I costi relativi alle spese di cui al comma 2, punto e) dell'art. 8 dell'avviso sono rendicontati in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156).
 10. Per quanto attiene alla rendicontazione dei costi di cui al comma 2, punto e) dell'articolo 8, il Soggetto attuatore dovrà darne evidenza analitica, in contabilità separata.
 11. Le erogazioni in favore dei Soggetti attuatori sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero.

Art. 5 **Eventuali anticipazioni**

1. È facoltà del Soggetto proponente richiedere l'anticipo per un ammontare massimo non superiore al 10% del contributo totale del progetto al momento della sottoscrizione dell'atto d'obbligo. L'anticipo sarà erogato esclusivamente al Soggetto proponente, che lo ripartirà tra gli eventuali soggetti co-proponenti entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero.

Art. 6 **Variazioni del progetto**

1. In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è

- auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.
2. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni alla scheda tecnica del progetto, esclusivamente tramite modalità telematiche, nei limiti di quanto specificato ai successivi commi. Tali variazioni potranno essere autorizzate dal Ministero, da rendersi entro, di norma, 20 giorni, acquisita la valutazione dell'esperto tecnico-scientifico della fase "in itinere" al fine di verificare il rispetto di quanto specificato ai successivi commi.
 3. Il Ministero non riconosce le spese relative ad attività del progetto oggetto di variazione non autorizzata.
 4. Il Ministero si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi variazione/modifica d'ufficio al progetto, necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, previa comunicazione al Soggetto attuatore.
 5. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In tali ipotesi, la compagine ridefinita dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.
 6. Le variazioni di natura oggettiva non sono consentite, salvo quanto specificato al successivo comma.
 7. Posta l'invarianza dell'importo complessivo del finanziamento concesso, nella fase di attuazione del progetto è possibile rimodulare i costi ammessi di cui all'art. 8 dell'avviso. Tali variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 15% rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali, ove presenti, per ciascuna tipologia.
 8. L'obiettivo generale, gli obiettivi specifici, gli obiettivi intermedi, il cronoprogramma di spesa e procedurale del progetto, salva l'ipotesi in quest'ultimo caso di proroga concessa ai sensi dell'art. 7 dell'avviso, non possono essere oggetto di variazione.

Art. 7 Divieto di cumulo

1. Il Soggetto attuatore assicura che non beneficia e non beneficerà per le medesime spese rendicontate nell'ambito del progetto oggetto di finanziamento, di altre misure di sostegno finanziario regionale, nazionale o eurounioniale.
2. Il Soggetto attuatore garantisce il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e l'assenza del c.d. doppio finanziamento.

Art. 8 Risultati

1. Ciascun Soggetto attuatore è proprietario dei diritti afferenti ai risultati conseguiti nell'ambito del progetto e si impegna a promuovere i risultati del progetto prioritariamente nel territorio dell'UE; in difetto il Ministero avrà facoltà di revocare il finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 10 che segue.
2. L'infrastruttura deve essere in grado di offrire i suoi servizi, trasferendo conoscenze e metodi di impatto diretto per l'innovazione; essa inoltre deve permettere accesso strutturato ed aperto ai dati scientifici e tecnologici, per amplificarne l'impatto ed il ritorno sulla società e sull'economia, sia a livello globale che a livello locale.

Art. 9 Proroga

1. La durata massima di ciascuna proposta progettuale, presentata ai sensi del presente avviso, deve essere coerente con le tempistiche di realizzazione previste per la Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” del PNRR e non deve, comunque, superare i 30 (trenta) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo, salvo concessione di proroga da parte del Ministero.
2. È ammessa un’unica proroga, fermo restando che la durata complessiva del progetto non può eccedere 36 mesi, e, comunque, non può superare il termine del 31/12/2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR. La richiesta di proroga è approvata dal Ministero solo se adeguatamente motivata dal proponente.

Art. 10 10 Meccanismi sanzionatori

1. Sulla base delle risultanze delle attività di controllo o di altre modalità di accertamento delle irregolarità, o anche in caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico dei Soggetti attuatori, il Ministero si riserva la facoltà di adottare provvedimenti di revoca.
2. Il provvedimento di revoca, parziale o totale, del finanziamento concesso sarà adottato nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto della durata massima del progetto prevista dal presente avviso all’art. 7, comma 3, per la realizzazione del progetto, salvo la concessione di proroga approvata di cui all’art. 7, comma 4 dell’avviso;
 - b) mancato rispetto da parte dei Soggetti attuatori della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dall’infrastruttura di ricerca, ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;
 - c) mancata realizzazione di attività progettuali che impattino sul raggiungimento dell’obiettivo generale;
 - d) mancata trasmissione della domanda di rimborso finale e della relativa relazione tecnica finale nei termini prescritti, salvo deroghe;
 - e) mancato rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, con particolare riguardo al principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere ed all’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - f) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
 - g) irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti;
 - h) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti;
 - i) in presenza di ogni altro atto o fatto idoneo a compromettere il regolare svolgimento del progetto.
3. Qualora, a seguito dei controlli, saranno accertati errori e/o inadempimenti sanabili, al Soggetto attuatore sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dal Ministero. Laddove il Soggetto attuatore non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà del Ministero procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonché adottare provvedimenti alternativi, che, nei casi più gravi, potranno comportare anche la revoca del finanziamento.
4. Il Ministero si riserva la facoltà di adottare il provvedimento di sospensione cautelativa del finanziamento qualora nei confronti del Soggetto attuatore emergano gravi indizi di irregolarità, ovvero nell’ipotesi di non completa/ritardata alimentazione del sistema informativo. Il provvedimento di sospensione ha efficacia fino al completo accertamento della sussistenza o meno

dei predetti indizi di irregolarità, ovvero sino alla regolare e completa alimentazione del sistema informativo. Nell'ipotesi in cui l'irregolarità sia accertata, il Ministero procede alla revoca del finanziamento, sulla base di quanto indicato ai commi precedenti.

5. Il Ministero provvede ai recuperi delle somme dovute, a seguito dell'adozione di uno degli atti di cui ai commi precedenti, agendo preventivamente sul soggetto inadempiente cui è imputabile il provvedimento sanzionatorio, ed in via residuale, ovvero nell'ipotesi di incapacienza, nei confronti del Soggetto proponente; il recupero avverrà, anche operando, ove possibile, mediante compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del Ministero (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti al proponente e/o ai co-proponenti. Medesima modalità viene adottata nel caso di recupero dell'anticipo nell'ipotesi di non sana gestione dello stesso.

Art. 11

Controlli e ispezioni

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari ed in coerenza con le norme nazionali ed eurounionali applicabili in materia, il Ministero svolge i controlli di competenza, anche avvalendosi di esperti individuati ai sensi della vigente normativa, ed effettua il monitoraggio degli interventi finanziati, per assicurare il rispetto di quanto previsto nei cronoprogrammi procedurale e di spesa aggiornati.
2. Eventuali esiti negativi dei controlli sopra richiamati, determineranno l'adozione da parte del Ministero dei conseguenziali provvedimenti, adottati in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali ed eurounionali.
3. Durante la fase di attuazione del progetto finanziato, dovranno essere rispettate le disposizioni indicate nel Sistema di Gestione e Controllo e nei relativi allegati, per la linea di finanziamento di cui al presente avviso, unitamente alle disposizioni recate dal D.M. n.1141 del 7 ottobre 2021.
4. Ciascun Soggetto attuatore ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo adottato dall'Amministrazione responsabile per la gestione degli interventi, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.
5. In un'ottica di semplificazione e di snellimento degli oneri previsti in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, il Ministero si riserva la facoltà di emanare apposite Linee Guida per la rendicontazione cui i Soggetti attuatori saranno tenuti ad attenersi ove adottate.

Art. 12

Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare nonché dall'avviso, si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa eurounionale e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto - legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dal d.lgs 50/2016 e s.m.i.
2. Ciascun Soggetto attuatore è tenuto ad osservare la normativa nazionale ed eurounionale in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.

Art. 13

Obblighi dei soggetti finanziati in caso di contestazioni

1. Qualunque contestazione e/o eccezione mossa dal/i Soggetto/i attuatore/i o che dovesse comunque insorgere all'interno della compagine di progetto, od anche nei confronti del Ministero, non potrà giustificare nessuna eccezione di adempimento né fondare la pretesa per sospendere l'adempimento degli obblighi assunti dal/i Soggetto/i attuatore/i con il presente Disciplinare.

Art. 14

Elezione di domicilio

1. Per ogni comunicazione, ai fini dell'esecuzione del presente Disciplinare e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai fini dell'attuazione del progetto, ciascun Soggetto attuatore elegge domicilio presso il luogo indicato nell'Allegato A.

Art. 15

Foro competente

1. Il Ministero e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento del progetto stesso, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al progetto.
2. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

Art. 16

Spese

1. Le eventuali spese inerenti al presente Disciplinare sono da intendersi a carico del proponente.

**Soggetto proponente (anche per conto del/i co-proponente/i, in virtù dell'accordo di cui all'articolo 15 della legge 241 del 1990)
(Firma digitale del legale rappresentante)**